



**CONSIGLIO NAZIONALE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**UFFICIO COORDINAMENTO E VIGILANZA DEGLI ORDINI TERRITORIALI
PO/197-08**

*Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Udine*

In relazione al quesito posto in materia di formazione professionale continua, si precisa che l'Ordine territoriale, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, ha la facoltà di prevedere, tra le attività formative particolari indicate nella tabella di cui all'art. 7, co. 3, del Regolamento per la Formazione Professionale dell'Ordine territoriale, l'attribuzione di crediti formativi per le "docenze annuali presso istituti universitari ed enti equiparati nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative".

Qualora l'Ordine abbia adottato le Linee Guida del CNDCEC, inviate da questo Consiglio con circolare n. 4/2008, al dottore commercialista che svolge "docenze annuali presso istituti universitari ed enti equiparati nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative" saranno riconosciuti 10 CFP. Nel caso specifico si fa presente che al docente avente il titolo accademico di "cultore della materia" sono attribuibili i crediti formativi se trattasi di docenza "effettivamente svolta" in un corso universitario su materie comprese nell'elenco delle materie oggetto di eventi formativi.

Con i migliori saluti

Roma, 20 giugno 2008

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giovanni Morano